

Codice A1610B

D.D. 21 dicembre 2021, n. 845

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. BUTTIGLIERA ALTA (TO) - Intervento: Installazione stazione punto-multipunto WiFi banda 5600 e predisposizione SRB per telefonia cellulare, strada per Ferriera, F. 5 mapp. 78. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 845/A1610B/2021

DEL 21/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. BUTTIGLIERA ALTA (TO) – Intervento: Installazione stazione punto-multipunto WiFi banda 5600 e predisposizione SRB per telefonia cellulare, strada per Ferriera, F. 5 mapp. 78. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della società Inwitt spa pervenuta dal SUAP, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento,

regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/942/2021A/A1600A

Rif. n. 70456/A1610B del 17/06/2021
n. 125242/A1610B del 03/11/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Buttigliera Alta (TO)
Intervento: Installazione stazione punto-multipunto WiFi banda 5600 e
predisposizione SRB per telefonia cellulare, strada per Ferriera, F. 5 mapp. 78
Istanza: INWITT S.p.A. legale rappresentante Ezio Paglieri
Pratica S.U.A.P. n. 08936640963-26022021-1217

Esaminata l'istanza, qui pervenuta tramite PEC dal S.U.A.P. del Comune di Buttigliera Alta in data 17/06/2021, con nota prot. n. 6948 del 16/06/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 03/11/2021,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di una stazione punto-multipunto WiFi banda 5600 e predisposizione SRB per telefonia cellulare, costituita da palo metallico flangiato e zincato con ballatoio di sommità di altezza mt. 30 sul quale sarà collocato un impianto INWIT S.p.A. composto da un'antenna che porterà l'altezza totale dell'impianto a mt. 31,50 e dalla predisposizione per l'installazione di impianti Vodafone Italia S.p.A. e TIM S.p.A. (antenne e parabole) che saranno oggetto di pratiche successive e porteranno l'altezza totale dell'impianto a circa mt. 34. Alla base del palo è prevista la collocazione degli apparati tecnici necessari, costituiti da armadi metallici e/o in vetroresina. Il sito sarà delimitato con

recinzione metallica. L'accesso all'area avverrà da strada per Ferriera mediante una breve strada sterrata da realizzare. L'impianto, da realizzarsi in località strada per Ferriera sul terreno censito al F. 5 mapp. 78, interesserà una superficie di circa 150 mq attualmente occupata da bosco che dovrà essere abbattuto,

preso atto della dichiarazione del richiedente dell'impossibilità di utilizzare la struttura esistente nelle vicinanze in quanto non più adatta per motivi strutturali ad ospitare nuove implementazioni delle tecnologie di teleradiocomunicazione (tecnologia 5G) di INWIT S.p.A., Vodafone Italia e TIM S.p.A.,

verificato che a ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica Aviglianese sita nei Comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze" appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B078 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett g) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (area boscata),

considerato che il lotto d'intervento è collocato al limitare di un'area boscata, in parte disposta al contorno dell'impianto stesso, utile a mitigarne sensibilmente la percezione,

atteso che l'intervento in progetto è localizzato in prossimità di un traliccio per le telecomunicazioni e che il richiedente, come riportato nell'istanza presentata al Settore scrivente, segnala l'impossibilità tecnica di utilizzo del palo esistente in quanto

“la struttura esistente su cui Vodafone e TIM si trovano attualmente, per motivi di spazio disponibile sul traliccio e di staticità dello stesso, non è in grado di ospitare l’aggiunta di nuove antenne e parabole che si rende necessario per implementare l’impianto esistente per le future espansioni dei servizi voce e dati (4.5 G e 5 G) nel comune di Buttigliera Alta e limitrofi”,

preso atto che l’impianto, seppur visibile in parte da alcuni punti di osservazione del territorio circostante, come si evince dalla documentazione fotografica presentata ad integrazione, non comporta significative modificazioni della percezione del contesto interessato,

considerato che le opere così come proposte, se realizzate con le dovuta attenzioni atte al mascheramento parziale dell’impianto, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- sia abbattuta la minore superficie boscata possibile;
- si impieghi, per la parte più alta e visibile del traliccio, una colorazione grigio chiaro opaco che si confonda con il cielo e una colorazione degradante verso il grigio/verde scuro nella parte più bassa del palo;
- le previste antenne e parabole, siano collocate in più possibile in aderenza al palo, evitando la realizzazione del ballatoio nella parte sommitale, in modo da ridurre la percezione complessiva della struttura.

Si riporta nel seguito l’elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Nome file
1	<i>Istanza</i>	08936640963-26022021-1217.010.PDF
2	<i>Stralcio CTR</i>	08936640963-26022021-1217.006.PDF
3	<i>Relazione Paesaggistica</i>	BUTTIGLIERA_ALTA-DocPaes_ButtiglieraAlta_.pdf
4	<i>Relazione tecnico-urbanistica ed elaborati grafici</i>	BUTTIGLIERA_ALTA-ProgArch_ButtiglieraAlta.pdf
5	<i>Richiesta Comune di Buttigliera</i>	INWIT_trasmissione
6	<i>Richiesta Suap</i>	08936640963-26022021-1217.001.MDA.PDF
7	<i>Integrazioni e documentazione grafica</i>	lettera_trasm.pdf

I Funzionari Istruttori
Arch. Fabrizio Conte
Arch. Martina Ramella Gal

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Torino, (data pec)

Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
pec: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica / Tutela archeologica
DESCRIZIONE: **Comune: BUTTIGIERA ALTA Prov. TO**
Bene e oggetto dell'intervento: Installazione stazione punto-multipunto WiFi banda 5600 e predisposizione SRB per telefonia cellulare
Indirizzo: Strada per Ferriera
DATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta:** 10/11/2021 – vs prot 128757 del 10/11/2021
Protocollo entrata richiesta: 21620 del 11/11/2021
RICHIEDENTE: INWITT SPA - Privato
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.,)
PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto:** Parere Vincolante
Destinatario: Alla Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in epigrafe dalla Regione Piemonte per il Comune di Buttigliera Alta per l'intervento di cui all'oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., in forza al D.M.01/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze" nonché ai sensi dell'art. 142 lettera g) del D.lgs. n. 42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti esprime parere favorevole all'intervento proposto rammentando la necessità di dare puntuale applicazione alle prescrizioni formulate dalla Regione Piemonte e a condizione che:

- il nuovo impianto sia di tipo condiviso prendendo ogni possibile accordo per ospitare anche le apparecchiature della vicina antenna che potrebbe così essere rimossa limitando gli impatti cumulativi di più infrastrutture;

- l'impianto e gli accessori vengano rimossi a fine esercizio o in caso di obsolescenza tecnologica.

Per quanto attiene all'aspetto archeologico, si rappresenta che, qualora durante i lavori di scavo o di scotico si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti, o stratigrafie di natura archeologica, sarà necessario, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., darne immediata segnalazione a questo Ufficio; i beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Istruttoria
arch. Daniela SALA (daniela.sala@beniculturali.it) / dott. Federico Barelo (federico.barelo@beniculturali.it) / geom. Rosaria DEMMA



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122

<http://www.sabap-to.beniculturali.it> - EMAIL: sabap-to@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it
Tel.+39.011.5220411 - Fax +39.011.4361484 CF: 97792120012 - CODICEIPA: GU6670